

(N. 724)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BATTISTA, CASARDI e VACCARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1949

Modifiche al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, riguardante l'organizzazione dei servizi e istituzione dei ruoli organici del Ministero della marina mercantile.

ONOREVOLI SENATORI. — I due rami del Parlamento in diverse occasioni, hanno invitato formalmente il Ministro della marina mercantile a riorganizzare gli organi tecnici del suo Ministero, dando ad essi una veste giuridica.

Il Ministro della marina mercantile ricobbe giusta, fin dall'anno scorso, questa necessità assumendone impegno, ma sinora, per ostacoli incontrati, non ha potuto provvedere.

Il presente disegno di legge tende a realizzare quanto più volte sollecitato, anche dalla classe armatoriale e dai cantieri, senza peraltro apportare alcun onere finanziario per l'erario.

L'attuale ordinamento del Ministero della marina mercantile (D.L. 7 maggio 1948, n. 615) non prevede una organizzazione dei servizi tecnici mentre poi negli organici del personale dell'Amministrazione centrale comprende cinque funzionari tecnici del gruppo A.

In sostanza, dopo abolito l'Ispettorato generale dei cantieri e delle costruzioni navali, istituito nel 1940 ed essendo abolita di fatto la ex Commissione istituita col decreto-legge 3 settembre 1925, i servizi tecnici della marina mercantile hanno assunto un carattere indefini-

bile, poichè non riescono a poter funzionare in modo autonomo, come era autonomo l'Ispettorato suaccennato, col risultato che si è venuto a creare il più completo disordine in uno dei settori più importanti dell'Amministrazione della marina mercantile.

È evidente che in tali condizioni il Ministero della marina mercantile, i cui compiti di carattere tecnico non sono meno importanti di quelli giuridici-amministrativi-economici e sociali, non dispone di quell'efficiente organo tecnico, completamente autonomo (atto a perseguire con sollecitudine le delicate e complesse finalità istituzionali) la di cui necessità fu risentita da tempo da tutte le marine del mondo, che già ne dispongono.

Poichè somme cospicue sono stanziare in bilancio destinate a contributi per costruzioni, recuperi e riparazioni di navi, per il che è necessario un rigoroso ed accurato esame tecnico-economico che può essere eseguito solamente da ingegneri dell'amministrazione, di sicura fiducia e particolare competenza, è spiegabile la generale agitazione dei ceti marinari e delle amministrazioni onde sia ricostituito e poten-

ziato l'organo tecnico che già esisteva e che tanto efficacemente ha funzionato durante i tre anni più critici della nostra guerra.

È il Paese che esige un continuo, assiduo ed oculato controllo tecnico economico sia sulle costruzioni che sui cantieri, svolto da un organo centrale di indiscussa competenza e di grande prestigio morale, perchè i sacrifici dei contribuenti per ricostruire la nostra marina di qualità (dando così anche lavoro ai cantieri) non vadano frustrati.

Per l'importanza intrinseca di tali servizi, l'organo che li accentra e riassume non può considerarsi inferiore ed altri organi del Ministero per le proprie mansioni, la sua funzionalità, la dignità professionale, le condizioni di carriera degli ingegneri che ne sono il nerbo. A costoro deve essere consentito di raggiungere l'apice della gerarchia (grado 4°) come per tutti i laureati del gruppo A.

Basta scorrere qui di seguito i principali compiti di competenza per rendersi conto dell'importanza dell'organo di cui si tratta e che si intende ricostituire e potenziare:

vigilanza sull'attività tecnico-economica delle industrie navali, accertamenti e studi sulla loro situazione e capacità di produzione; provvedimenti per il loro incremento, costi di produzione e valori di mercato delle navi - statistiche del mercato delle navi; coordinamento delle attività delle industrie navali.

nuove costruzioni - esame dei progetti e dei contratti - sorveglianza ed accettazione delle navi delle linee sovvenzionate - convenzioni internazionali e regolamenti per la stazzatura, il bordo libero, la sicurezza della vita umana in mare - igiene e abitabilità degli equipaggi a bordo;

ricuperi, riparazioni e demolizioni delle navi - valutazione delle navi requisite e nolegiate;

istituto di classificazione delle navi - istituto per studi ed esperienze di architettura navale - Enti e Commissioni tecniche (Assistenza tecnica navale, UNI, UNAV, CEI, ecc.). piano ERP (parte tecnica).

E non è tutto.

L'organo di cui si tratta dovrà con la sua consulenza tecnica, messa a profitto del Ministero, pensare a piani più vasti di ricostruzione

della nostra marina di qualità in connessione all'ER.P.

Dovrà cercare di indirizzare tutte le regolamentazioni nazionali (e non sono poche) con la convenzione internazionale di Londra 1940. Dovrà per la sua parte di competenza provvedere all'aggiornamento del Regolamento per il trasporto passeggeri e delle merci e dovrà altresì aggiornare i regolamenti sulla emigrazione, ormai antiquati.

Stabilire le premesse tecniche che si innestano in quella intelaiatura generale dei servizi di linea verso le quali tutte le marine vanno orientandosi, come attrezzature speciali per caricare e scaricare la merce, navi « self trimming » ecc.

Stimolare in una parola i fattori tecnici di competenza, dal cui adeguamento e progresso dipende il successo della nuova legge n. 75 già approvata dal Parlamento, onde la necessità di attrezzare rapidamente il Ministero della marina mercantile della organizzazione tecnica necessaria affinché le ingenti somme messe a disposizione dello Stato vadano effettivamente a vantaggio dell'economia nazionale per il tramite degli armatori che realmente hanno diritto di beneficiarne.

Si fa presente che con la tabella organica prevista sono state rispettate, fra i vari gradi, le stesse proporzioni di relatività esistenti per il ruolo organico (gruppo A) della carriera amministrativa (vedi legge n. 615).

E poichè il ruolo dei funzionari tecnici di gruppo A è tuttora scoperto nonostante i due concorsi fatti e ciò perchè coi ruoli attuali la carriera non può offrire nessun allettamento nè economico nè morale per ingegneri ai quali si richiede già un certo periodo di esercizio professionale (minimo cinque anni), è necessario che in attesa dei risultanti dei concorsi da bandire e per coprire i posti più elevati (superiore al grado VII) si provveda per un certo periodo di tempo con ufficiali del genio navale.

Al presente presta già servizio presso il Ministero della marina mercantile il numero di tecnici sufficiente al funzionamento dell'istituendo Ispettorato generale dei cantieri e delle costruzioni navali per cui l'approvazione del decreto legislativo illustrato non comporta alcun nuovo aggravio all'erario come risulta dalla seguente esposizione.

L'attuale ruolo tecnico (gruppo A) previsto dall'ordinamento in vigore (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615) stabilisce il seguente organico:

1 Ispettore tecnico capo	grado 6°
2 Ispettore tecnico princ. 1ª classe »	7°
2 Ispettore tecnico princ. 2ª classe »	8°

con una spesa annua totale comprensiva di ogni emolumento a qualsiasi titolo di circa lire 4.150.000.

Il nuovo organico proposto comprende:

1 Ispettore generale	grado 4°
1 Ispettore generale	» 5°
2 Ispettore tecnico capo	» 6°
3 Ispettore tecnico princ. 1ª classe »	7°
3 Ispettore tecnico princ. 2ª classe »	8°

con una spesa annua prevista di circa lire 8.000.000

Ne risulterebbe quindi un maggiore aggravio di circa lire 3.850.000 annue; però di fatto l'attuale situazione è ben diversa.

Attualmente presta servizio presso l'ufficio tecnico del Ministero della marina mercantile il seguente personale in numero superiore di quello previsto dal citato organico stabilito nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615:

a) retribuiti nel bilancio del Ministero della marina mercantile;

1 Tenente generale genio navale p. a.
1 Maggiore generale genio navale p. a.
1 Colonnello genio navale p. a.
5 Ingegneri incaricati per una spesa complessiva di lire 5.500.000.;

b) retribuiti nel bilancio Ministero difesa marina:

1 Colonnello Genio navale s.p.e.
1 Tenente colonnello Genio navale s.p.e.

per una spesa complessiva di lire 1.650.000.

In totale quindi attualmente il servizio tecnico costa lire 7.150.000 e pertanto la maggiore spesa si riduce effettivamente da lire 3.850.000 a lire 850.000. Pur non essendo rilevante tale maggiore spesa, e quindi non preoccupante, essa viene largamente coperta dai proventi risultanti dalla ritenuta del cinque per mille sui contributi previsti per le nuove costruzioni navali in base all'articolo 32 della legge 8 marzo 1949, n. 75. Tale ritenuta del cinque per mille dalla detta legge viene destinata appunto ai servizi tecnici per sorveglianza collaudo ed altre prestazioni inerenti alla buona esecuzione delle nuove costruzioni navali, ed ha praticamente un carattere di continuità, poichè dalla legge « Benni » del 1938 tutte le successive disposizioni legislative che riguardano l'incremento della marina mercantile prevedevano una ritenuta del cinque per mille.

I proventi previsti con l'attuale legge 8 marzo 1949, n. 75 ammontano a lire 170 milioni dei quali deducendo 34 milioni da devolvere al RINA restano 136 milioni per tre anni e pertanto oltre 45 milioni annui da devolvere al servizio tecnico.

Vi è pertanto larga capienza per coprire la maggiore spesa di lire 850.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615 aggiungere al primo comma come n. 6

6) Ispettorato generale dei cantieri e delle costruzioni navali.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 615 è sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di tre anni, per il disimpegno delle funzioni tecniche di gruppo A, si può anche provvedere, in caso di necessità, con ufficiali appartenenti al ruolo del Genio navale sia in attività di servizio che in posizione ausiliaria da destinarsi quali comandati presso il Ministero predetto ».

Art. 3.

La tabella organica « A » allegata al citato decreto 7 maggio 1948 n. 615 del « Ruolo tecnico » è sostituita dalla seguente:

Grado	Numero posti
4° Ispettore generale.	1
5° Vice ispettore generale	1
6° Ispettore tecnico capo	2
7° Ispettore tecnico princ. di 1 ^a cl.	3
8° Ispettore tecnico princ. di 2 ^a cl.	3
	<hr/>
	10

Art. 4.

Per la maggiore spesa relativa al trattamento economico a titolo di stipendio ed altri assegni per il personale di cui all'articolo precedente e per le spese varie di funzionamento del detto ispettorato generale dei Cantieri e delle costruzioni navali si provvederà per l'esercizio finanziario 1949-50 con i proventi derivanti dalla applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 32 della legge 8 marzo 1949, n. 75.